



ZURIGO

Condizioni generali di assicurazione (CGA) per l'assicurazione di cauzioni obbligatorie

Edizione 1991 A

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile.

Per cause dovute a equivoci d'interpretazione è applicabile la versione originale in lingua tedesca.

Art. 1 Estensione dell'assicurazione

La Zurigo s'impegna, nei limiti previsti dalla polizza, quale fideiussore verso il beneficiario della cauzione, per gli obblighi della persona soggetta a cauzione menzionati nell'atto di fideiussione separato.

Art. 2 Durata del contratto

L'inizio dell'assicurazione è stabilito dalla polizza.

Gli obblighi derivanti dalla fideiussione sussistono fino a quando la Zurigo viene liberata dall'atto di fideiussione.

La polizza termina con la scadenza del contratto o con la disdetta. Restano riservate le disposizioni legali cogenti dal tenore diverso.

Art. 3 Disdetta e scioglimento del contratto

Entrambe le parti possono disdire la polizza tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata, a condizione però che anche l'atto di fideiussione possa essere disdetto per la medesima data.

Se il contraente, malgrado sia stato diffidato per iscritto, non paga il premio entro 14 giorni, la Zurigo può disdire la polizza e l'atto di fideiussione. Con la disdetta, la Zurigo non viene liberata dal suo obbligo di garantire le pretese che sono state avanzate prima della disdetta.

Se l'atto di fideiussione contiene delle disposizioni che disciplinano altrimenti le modalità di disdetta, tali disposizioni acquireranno carattere prioritario e saranno applicabili anche alla polizza.

Alla scadenza della polizza, il contraente deve provvedere a liberare la Zurigo dall'obbligazione assunta e a restituirle il relativo atto di fideiussione.

Le garanzie prestate dal contraente a favore della Zurigo perché questa presti la fideiussione, saranno svincolate allorquando la Zurigo avrà ricevuto in restituzione l'atto di fideiussione, ma solo a condizione che essa non abbia dovuto effettuare alcun pagamento in virtù di tale fideiussione.

Art. 4 Premio

Il premio viene calcolato in base al metodo indicato nella proposta o nella polizza.

Il contraente deve pagare il premio fino a quando la Zurigo non viene liberata dall'atto di fideiussione.

Art. 5 Regresso (diritto di regresso)

Le pretese del beneficiario della cauzione passano alla Zurigo con il paga-

mento fino a concorrenza dell'importo pagato in virtù della fideiussione, compresi gli interessi e le spese (nel computo si tiene conto delle garanzie prestate alla Zurigo).

Le eccezioni che il contraente può far valere nei confronti del beneficiario della cauzione non possono essere opposte alla Zurigo.

Art. 6 Comunicazioni alla Zurigo

Tutte le comunicazioni vanno trasmesse
– alla Direzione della Compagnia a Zurigo **oppure**
– all'agenzia indicata sull'ultima nota di premio.

In caso di domande e comunicazioni si rivolga per cortesia all'agenzia sopraindicata o componga il numero verde, tel. 0800 80 80 80.

Art. 7 Foro

Il contraente e l'assicurato possono **scegliere** come foro:
– Zurigo, quale sede centrale svizzera della Zurigo **oppure**
– il domicilio o la sede sociale in Svizzera del contraente o dell'assicurato.

Art. 8 Disposizioni legali

Per il resto, il presente contratto è regolato dalle relative disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908 e dalle disposizioni del Codice svizzero delle obbligazioni del 30 marzo 1911.